



Milano, 22 novembre 2017



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Milano
Città Metropolitana



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INfortUNI SUL LAVORO
DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

La sicurezza nei contratti di appalto di servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei contratti: la redazione del DUVRI



Ing. Marco Masi
Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale - ITACA



PREMESSA

- **Appalti pubblici di forniture:** appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
- **Appalti pubblici di servizi:** appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi quali manutenzione e riparazione, ricerca e sviluppo, trasporto, servizi sanitari e sociali...
- **Appalti pubblici di lavori:** appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione (...) relativamente a lavori o opere.



I contratti di forniture e servizi

Alcuni esempi di fornitura beni/servizi a imprese esterne

IL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI

- ANALISI AMBIENTALI
- FACCHINAGGIO
- FATTORINI / SERVIZIO POSTA
- TELEFONIA / SISTEMI / DATI
- FOTOCOPIATRICI / FAX
- MONTAGGIO ELETTRICO
- MONTAGGIO MECCANICO
- MONTAGGIO IDRAULICO
- ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE
- MONTAGGI IMPIANTI AUDIO/VIDEO
- CURA AREE VERDI

SERVIZI VARI

- Ristorazione
- Infermeria
- Guardiania
-

Operazioni di movimentazione, caricamento, stivaggio, confezionamento materiali macchine impianti

MANUTENZIONE ELETTRICA

MANUTENZIONE MECCANICA

MANUTENZIONE IDRAULICA

MAN. ANTINCENDIO/ANTINTRUSIONE

MAN. ASCENSORI/MONTACARICHI

MANUTENZIONI AUDIO/VIDEO

PITTURAZIONI, PAVIMENTAZIONI

TERZIARIZZAZIONE TALUNE LAVORAZIONI

PULIZIE CIVILI

PULIZIE INDUSTRIALI


SANIFICAZIONI, DERATTIZZAZIONI

BONIFICHE, SMALTIMENTI

FORNITURE IN OPERA (es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi, rivestimenti, pannellature, vetrate. impermeabilizzazioni ecc..)

sono da escludere le attività intellettuali, di verifica, controllo, valutazione, progettazione finalizzate alla predisposizione di progetti/preventivi o riscontri qualitativi comunque condotte in presenza di personale interno, senza l'ausilio di attrezzature e macchine e della durata strettamente necessaria e le operazioni carico-scarico merci.

ESEMPI




ANNI 2012-2016

Valore complessivo a base di gara delle procedure di affidamento per settore (bandi e inviti di importo superiore a 40.000 euro, tipologia di contratto 2012-2016)



ANAC

Periodo Gennaio-Aprile 2017



SERVIZI 33,3%

FORNITURE 32,1%


Distribuzione percentuale del numero delle procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o uguale a €40.000, suddivise per tipologia di settore e di contratto



Il Nuovo Codice degli Appalti: LE LINEE GENERALI

I dati di contesto in Italia


IL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI



ANAC

**FORNITURE
MAGGIORE IMPATTO
ANNI 2015-2016**

**SERVIZI
MAGGIORE IMPATTO
ANNI 2015-2016**





OPERATORE ECONOMICO

PROCEDURA APERTA

Qualsiasi OE interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di **indizione di gara**

PROCEDURA RISTRETTA

Qualsiasi OE puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di **indizione di gara**.

Soltanto gli OE invitati in tal senso dalla AA in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono presentare un'offerta.

PROCEDURA NEGOZIATA (senza previa pubblicazione)



Solo in alcuni casi specifici



PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Qualsiasi OE puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara .

Soltanto gli OP invitati dall'AA in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per le successive negoziazioni.

DIALOGO COMPETITIVO

Qualsiasi OE puo' chiedere di partecipare in risposta a un **bando di gara**.

Soltanto gli OP invitati dall'AA in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo (finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità)

PARTENARIATI PER L'INNOVAZIONE

Qualsiasi OE puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un **bando di gara**.

Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano.



ACCORDI QUADRO

SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE

ASTE ELETTRONICHE

CATALOGHI ELETTRONICI

ATTIVITA' DI CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE E CENTRALI DI COMMITTENZA

APPALTI CONGIUNTI OCCASIONALI

APPALTI CHE COINVOLGONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DI STATI MEMBRI DIVERSI



**DIRETTIVE
2014/23/UE,
2014/24/UE e
2014/25/UE
del
Parlamento
europeo**

APRILE 2016

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI



Semplificazione e lotta alla corruzione

Si riducono di oltre un terzo gli articoli di legge: si passa dai 660 del vecchio Codice, ai quali si aggiungeva il Regolamento generale, ai 217 del nuovo Codice, che non avrà Regolamento. Al suo posto ci saranno le “**linee guida di carattere generale**” che saranno approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

Le linee guida, quale strumento di **soft law**, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari.

Viene poi regolata la Governance, con il rafforzamento dell’ANAC nel sostegno alla legalità, il ruolo del Consiglio Superiore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l’istituzione della **Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**, quale organo di coordinamento e monitoraggio.

1



Qualità

Il nuovo sistema è incentrato sulla **qualità del progetto esecutivo** a gara, delle stazioni appaltanti, degli operatori economici e delle gare, per le quali il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (che coniuga offerta economica e offerta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l'apporto di manodopera nei settori in cui prevale **l'esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori**.

È richiesta la **qualificazione sia agli operatori economici**, per i quali è prevista una specifica disciplina, sia alle **stazioni appaltanti**, secondo *standard* predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi.

Punti centrali sono la certezza dei tempi e delle risorse e il limite alle varianti in corso d'opera.

2



Art. 21

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il **programma biennale degli acquisti di beni e servizi** e il **programma triennale dei lavori pubblici**, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.

...

LA PROGRAMMAZIONE
BIENNALE



Il **programma biennale di forniture e servizi** e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato **pari o superiore a 40.000 euro**. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale.

Il **programma biennale degli acquisti di beni e servizi** e il **programma triennale dei lavori pubblici**, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul **profilo del committente**, sul sito informatico del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** e dell'**Osservatorio**.



**DIRETTIVE
2014/23/UE,
2014/24/UE e
2014/25/UE
del
Parlamento
europeo**

LA PROGETTAZIONE NEL CODICE CONTRATTI

APRILE 2016

LA PIANIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURE O SERVIZI



Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

14. La **progettazione di servizi e forniture** è articolata, di regola, in **un unico livello** ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.

In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.



Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

- la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008;
- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;

DUVRI



il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente:

- le specifiche tecniche,
- l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
- i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara,
- l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.



16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.



Il Responsabile del procedimento

Art. 101. Soggetti delle stazioni appaltanti

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal **Responsabile Unico del Procedimento**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008...



Il Responsabile del procedimento

8.1 Fermo restando quanto previsto dall'art.31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n.241, il **RUP**:

...


- i) compie, **su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato**, le azioni dirette a verificare, anche attraverso richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle **norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro**;
- j) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008, i compiti ivi previsti;

...



Il Responsabile del procedimento: SCHEMA DI SINTESI

IL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI





**DIRETTIVE
2014/23/UE,
2014/24/UE e
2014/25/UE
del
Parlamento
europeo**

LA PIANIFICAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

IL D.U.V.R.I.



LA PIANIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURE O SERVIZI



Il committente, **prima del decreto 626/94**, non era assoggettato dalla legge agli obblighi di prevenzione. La giurisprudenza prevalente aveva stabilito che il committente potesse essere ritenuto responsabile solo se ed in quanto si fosse in qualche modo ingerito nella organizzazione del lavoro affidato alla ditta appaltatrice.

CORTE DI CASSAZIONE Sez. pen. - Sentenza 23 febbraio 1993, n. 1760 “....questa riflessione ...appare del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in tema di lavori appaltati eseguiti presso i luoghi in gestione all'appaltante, ha escluso l'esonero di responsabilità di quest'ultimo tutte le volte in cui sia risultata una, più o meno, diretta ingerenza nell'esecuzione delle opere commesse”.

ESEMPIO



PREMESSA

Il settore degli appalti e dei subappalti è da tempo segnalato tra quelli maggiormente esposti a pericolo e fonte di gravi incidenti.

D'altro lato i modelli di organizzazione di impresa e della Committenza, sembrano decisamente orientati al decentramento produttivo ed alle esternalizzazioni.

Non sono infatti infrequenti forme di “esternalizzazione interna”, mediante le quali si cedono a terzi parti del processo produttivo, che poi si riacquistano tramite appalti, talora con utilizzo delle stesse attrezzature e capitale umano impiegato in precedenza.



Il d.lgs. n.81/2008 prevede un più penetrante coinvolgimento del datore di lavoro committente nell'attività di prevenzione a favore, oltre che dei propri dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei dipendenti delle imprese appaltatrici.

APPALTI DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI



La pianificazione della sicurezza

I SOGGETTI

LO STRUMENTO


IL DATORE DI LAVORO

DVR

IL COMMITTENTE - RESP. LAVORI

PSC

Cantieri temporanei o mobili



IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

DUVRI


Appalti di forniture o servizi





LE MISURE DI PREVENZIONE NEL DUVRI


scenario tipico, introduzione degli appaltatori a, b e c nei luoghi del committente



LE INTERFERENZE



Per **“RISCHI DA INTERFERENZA”**, come indicato dall’Autorità per la vigilanza (ANAC), si intendono quei rischi che, nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, **in un determinato contesto, sono da considerarsi “AGGIUNTIVI”** rispetto alla normale effettuazione degli stessi.





ART. 7 Comma 1 d.lgs. 626/94 - Contratto di appalto o contratto d'opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima

1

verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, **l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

2

fornisce agli stessi soggetti dettagliate **informazioni** sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

3

Il datore di lavoro **promuove il coordinamento** di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

N.B.



Legge 3 agosto 2007, n. 123

"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007

D.U.V.R.I.

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:



La legge delega del 2007

3

Il **datore di lavoro committente** promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, **ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI** che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

3 bis

L'imprenditore committente **risponde in solido con l'appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL.

3 ter

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, **devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.**



CHE COS'E', QUINDI, IL DUVRI?

Il DUVRI è un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al Contratto di Appalto, che contiene le misure volte all'eliminazione dei rischi nelle aree interessate dall'esecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle Forniture, ove si concretizzano, anche con discontinuità spaziale e temporale, le "INTERFERENZE" lavorative tra le diverse attività.

D.U.V.R.I.



II DUVRI

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, **servizi e forniture** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:**
 - a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e alle forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione
 - b) **fornisce** agli stessi soggetti **dettagliate informazioni** sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività' lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Cosa si intende per disponibilità giuridica?

Nel linguaggio giuridico, per **disponibilità giuridica** si intende

“il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene”

Chi ha disponibilità giuridica di un luogo ?

- il proprietario
- chi ha un titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. affittuario)



Art. 26 c.1 modificato dal D.Lgs. 106/09

HA ESCLUSO dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi, gli adempimenti di legge.



La verifica di idoneità tecnico-professionale

Il DLC verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi** in relazione ai lavori , *ai servizi e alle forniture* da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato**;
- 2) acquisizione dell'**autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;





Sviluppo del principio della c.d. *culpa in eligendo*, propria del datore di lavoro.

Rispetto alla generica formulazione utilizzata dall'art.7, d.lgs.n.626/1994, che lasciava al datore di lavoro committente una certa discrezionalità al riguardo, si prevede ora, in attuazione del menzionato criterio di delega, di affidare la selezione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi ad un sistema di qualificazione, da determinare tramite decreto, sulla base dei criteri individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro.

In attesa del decreto tale verifica dovrà essere effettuata dal datore di lavoro committente, mediante l'acquisizione di due documenti: il certificato di iscrizione alla Camera di commercio; un'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.



Il committente deve quindi verificare se l'appaltatore:

- ha una **capacità organizzativa e gestionale adeguata** per la programmazione e l'attuazione della prevenzione;
- possiede e mette a disposizione **risorse, mezzi e personale organizzati** adeguatamente, per garantire la tutela e sicurezza dei propri lavoratori e di quelli impiegati nell'appalto.



ESEMPI

- Visura camerale;
- DVR o autocertificazione;
- Organigramma aziendale della sicurezza;
- rspp, incaricati p.s. e emergenza e medico competente;
- Documentazione attestante la formazione dei lavoratori;
- Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria;
- DURC;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del testo unico;
- attestazione di conformità alle norme vigenti di attrezzature macchine e opere provvisionali;
- elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- modello di sgsl (eventuale se adottato).



AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



GLI INDICATORI DI DANNO



AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



GLI INDICATORI DI DANNO



1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del d.lgs. n. 81/2008, il presente regolamento disciplina il **sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** destinati ad operare nel settore degli **ambienti sospetti di inquinamento o confinati**, quale di seguito individuato.
2. Il presente regolamento si applica ai lavori in **ambienti sospetti di inquinamento** di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. n. 81/2008 e negli **ambienti confinati** di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.



Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o **confinati** può essere svolta unicamente da **imprese o lavoratori autonomi qualificati** in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **integrale applicazione** delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
 - b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
 - c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al **30%** della forza lavoro, con **esperienza almeno triennale** relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 276/2003. **Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;**



- d) avvenuta effettuazione di attività di **informazione e formazione** di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla **conoscenza dei fattori di rischio** propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n.81/2008, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;



Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

- e) possesso di **dispositivi di protezione individuale**, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del d.lgs. n. 81/2008;
- f) avvenuta effettuazione di **attività di addestramento** di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del d.lgs. n. 81/2008;



- g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**;
- h) integrale applicazione della parte economica e normativa della **contrattazione collettiva di settore**, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a **subappalti**, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.




GUIDA OPERATIVA

Rischi specifici nell'accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose

Art. 66 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81:
“Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”



indirizzi per la valutazione





Art. 32 D. L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98

Sostituzione commi 3 e 3 bis art. 26

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze **ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.**

INCARICATO



Sostituzione commi 3 e 3 bis art. 26

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.


Dell'individuazione dell'**incaricato** di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data **immediata evidenza** nel contratto di appalto o di opera.



Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 (*sostituito dal Codice dei Contratti pubblici d.lgs. 50/2016 e s.m.i.*), tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto **titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.**



La redazione del DUVRI è un **compito delegabile dal datore di lavoro**, ai sensi dell'art.17 TU Sicurezza, alle forme e alle condizioni di cui all'art.16.



**NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
È IL RUP**
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

N.B.



Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.



Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

2. Il nominativo del RUP è indicato nel **bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto** di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della **legge 7 agosto 1990, n.241**, svolge tutti i compiti relativi alle **procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione** previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.



Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della **predisposizione del programma triennale** dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di **programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture** e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui **livelli di prestazione**, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale **svolgimento delle procedure**;



1. Nomina con atto formale
2. Non rifiutabilità dell'ufficio
3. Verifica nei livelli di progettazione: discrezionalità dei criteri, contenuti e **momenti** di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione
4. Attività di verifica effettuata dal RUP per tutte le opere sotto il milione di euro
5. Accessi diretti del RUP e verifiche a sorpresa

In sintesi....alcune novità di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento



6. Impossibilità per il RUP di far parte della Commissione di aggiudicazione
7. Il RUP verifica l'offerta anormalmente bassa in oepv con il supporto della commissione di aggiudicazione
8. Il RUP autorizza modifiche contrattuali e varianti (LG)
9. Il RUP propone l'individuazione del DL (prima dell'avvio delle procedure di affidamento)

In sintesi...alcune novità di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento



DUVRI:

specificata tecnica ai sensi dell'art.68 del d.lgs. 163/07 (Codice contratti pubblici)

Deve essere messo a disposizione dei soggetti partecipanti affinché questi possano comprendere anche come l'Amministrazione sia giunta a determinare i **costi della sicurezza non soggetti a ribasso** tramite l'individuazione delle misure necessarie all'eliminazione o almeno alla riduzione dei rischi derivanti da lavorazioni interferenti per lo specifico appalto.



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 32 D. L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98

Sostituzione commi 3 e 3 bis art. 26

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno , sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del decreto.



Sostituzione commi 3 e 3 bis art. 26

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.



ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (articolo 100, comma 1) *(così sostituito dall'allegato IX al d.lgs. n. 106 del 2009)*

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità sup. a m.1,5 o di caduta dall'alto da altezza sup. a m.2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure da condizioni ambientali del posto di lavoro o opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo. *(numero introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), legge n. 177 del 2012)*
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.



QUANDO DEVE ESSERE REDATTO IL DUVRI

Il **DUVRI** deve essere redatto prima della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito

N.B.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto, art. 3 lett. a) della legge 123/07 (modificata)



QUALI RISCHI DEVE VALUTARE IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Tra i rischi già individuati nel **DVR** (art.28 TU): solo quelli che, in relazione allo specifico appalto, possono influire sulla sicurezza dell'appaltatore (dovrà pertanto essere operata una valutazione/selezione dei rischi da DVR) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, **ulteriori** rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;



QUALI RISCHI DEVE VALUTARE IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

- rischi derivanti da **sovrapposizioni** di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- **rischi immessi** nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- **rischi esistenti nel luogo di lavoro** del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, **ulteriori** rispetto a quelli ordinari dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di **esecuzione particolari** (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli ordinari tipici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.



VARIANTI

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n.24 del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all'**aggiornamento** del **DUVRI** ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza.



DAI RISCHI INTERFERENTI ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE E DEI RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA

Nel DUVRI, **non** devono essere riportati i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Per detti rischi devono essere individuate le misure atte ad eliminare /ridurre i rischi.

La spesa che l'Amministrazione deve sostenere per l'eliminazione/riduzione dei rischi costituisce costo della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta.



ESEMPI DI MISURE PER ELIMINARE/RIDURRE I RISCHI INTERFERENTI

- a) gli **apprestamenti** previsti nel **DUVRI** (come ponteggi, trabattelli, etc)
- b) le **misure preventive e protettive** ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel **DUVRI** per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel **DUVRI**;
- d) i **mezzi e servizi di protezione collettiva** previsti nel **DUVRI** (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc)


ESEMPI



ESEMPI DI MISURE PER ELIMINARE/RIDURRE I RISCHI INTERFERENTI

- e) le **procedure** contenute nel **DUVRI** e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo **sfasamento spaziale o temporale** delle lavorazioni interferenti previsti nel **DUVRI** ;
- g) le **misure di coordinamento** previste nel **DUVRI** relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

ESEMPI



Nella predisposizione delle gare di appalto e nella **valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture**, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al **costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizio delle forniture.



L'art. 86 comma 3-bis del d.lgs. 163/2006 prevedeva che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di **appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture**, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al **costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.



La stazione appaltante verifica dunque la **congruità degli oneri aziendali della sicurezza** sul primo migliore offerente, qualunque sia il criterio di aggiudicazione, nonché in tutti i casi in cui l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Fanno, tuttavia, eccezione gli appalti in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso all'affidamento diretto o gli appalti in cui vi sia il massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale (c.d. taglio delle ali).

L'art. 87 comma 4 del Codice stabilisce che non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza e che nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che **devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei ***servizi o delle forniture***.



I contratti di opere o lavori pubblici

La verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza

I CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI

VERIFICA DI CONGRUITÀ DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI:

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Delibera Conferenza Regioni - 19 febbraio 2015.

<http://www.itaca.org>



AREA 3

Gruppo di Lavoro « Oneri aziendali Sicurezza »

Consiglio Direttivo di ITACA

Commissione Infrastrutture e Governo del Territorio

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome






Nel corso del **sopralluogo preliminare** o degli scambi informativi che precedono la formulazione dell'offerta tecnico-economica, sia il **Committente** che il possibile **Fornitore**, visti i rispettivi Documenti di Valutazione dei propri rischi e in considerazione della tipologia dei lavori oggetto dell'appalto e dei luoghi e modi in cui questi verranno svolti, individuano i conseguenti ulteriori, diversi rischi relativi **all'interferenza** degli uni rispetto ai dipendenti dell'altro.

Sulla base delle misure concordate per l'eliminazione o la riduzione di tali rischi da interferenza verranno calcolati i **costi per la sicurezza** da riconoscere al fornitore che sarà individuato.

Tali misure tecniche, organizzative e procedurali dovranno essere indicate nel DUVRI e concretamente attuate comprese quelle che si rendessero necessarie in corso d'opera per avvenuti cambiamenti (e conseguente aggiornamento del DUVRI stesso)

Il Committente che richiede la fornitura d'opera o del servizio coi i RSPP dovranno vigilare in concreto sul corretto e sicuro svolgimento dei lavori.

AMBITO PRIVATI





I contratti di forniture e servizi

Tessere riconoscimento lavoratori esterni

Tessera di riconoscimento per i dipendenti di tutte le imprese esterne e lavoratori autonomi: l'obbligo dell'adozione riguarda tutti i lavori in appalto e subappalto, **nelle aziende e negli enti pubblici e non solo nei cantieri.**



	Cognome e nome: Rossi Giuseppe	
	Data di nascita: 10/10/1900	Luogo di nascita: Milano (MI)
	Data di assunzione: 01/01/2010	Matricola: 001
	Azienda/Datore di lavoro: Impresa costruzione s.r.l.	
	Indirizzo: Viale Europa 48 20010 - Buscate (MI)	
	P.IVA: 1234567890	
Reparto/Qualifica: Piastrellista	Logo Tua Azienda	
Committente: XBCDEF S.p.A.		
Autorizzazione al subappalto: XXX01BB		

N.B.

Infatti l'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."

Questo documento è da esibire ai funzionari degli Organi di Vigilanza e a coloro che, avendone titolo, devono poter in qualsiasi momento riconoscere i lavoratori non dipendenti del committente.



Inserimento del comma 3 ter: nei casi in cui il contratto sia affidato dalle **centrali di committenza** (art. 3, comma 34, del d.lgs. 163/2006), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente:

- **il soggetto che affida il contratto** redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
- **il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto**, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

È REDATTO DALLA STAZIONE COMMITTENTE

È ALLEGATO AL CONTRATTO D'APPALTO

È SPECIFICO PER OGNI SINGOLO APPALTO


CONTIENE I COSTI DELLA SICUREZZA

E' FORNITO AL RLS

D.U.V.R.I.

LE AZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

<http://www.itaca.org>





http://www.itaca.org

DUVRI 81.08

CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze

HOME PAGE PROGETTO TAVOLO TECNICO PROCEDURA DOCUMENTI DOMANDE NORMATIVA NEWS

La procedura per la gestione delle interferenze nei contratti d'appalto

CERCA NEL SITO

La procedura per la valutazione delle interferenze e per la elaborazione del DUVRI nata dalla sinergia di Enti qualificati.

LA PROCEDURA

SCOPRI L'APPLICAZIONE

IL DIAGRAMMA DI FLUSSO

La Procedura per la gestione delle interferenze spiegata passo per passo.

I DOCUMENTI DA SCARICARE

Tutti i documenti del Progetto e della Procedura da scaricare ed utilizzare liberamente.

IL TAVOLO TECNICO

Le persone che hanno partecipato al Progetto e alla stesura della Procedura.

LE DOMANDE FREQUENTI

Le risposte alle domande più frequenti che ci sono state rivolte dalle Aziende durante il Progetto.

NEWS

20 GIUGNO 2012 LAVORIAMO INSIEME PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

Nell'ambito della campagna EU-OSHA (Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro) 2012-2013, siamo stati invitati a riportare l'esperienza del progetto DUVRI 81.08 al **Salon de la Sécurité** in **Firenze** in villa Lemmi ospiti di INAIL Toscana.

Continua a leggere

06 GIUGNO 2012 GRAZIE A TUTTI

Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto oltre 5.500 visite per un totale di 36.000 pagine viste. Questa grande visibilità è il frutto della collaborazione e del sostegno di tante persone e di voi visitatori che ci state leggendo.

Continua a leggere

22 MAGGIO 2012 FIRMATO IL PROTOCOLLO TRA CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA E ANMIL VERCELLI

Firmato il Protocollo tra Confindustria Vercelli Valsesia e ANMIL che prevede l'erogazione di un contributo annuale ad ANMIL Vercelli in ragione degli abbonamenti sottoscritti per l'uso dell'applicazione web DUVRI 81.08.

LE PROCEDURE

LA DOCUMENTAZIONE

LE FAQ



LE AZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

I documenti

I documenti elencati sono il risultato del progetto e sono liberamente scaricabili ed utilizzabili da ogni soggetto che voglia applicare la “Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze” per soddisfare i requisiti dell’art. 26 del D.lgs 81/2008. I documenti sono in formato PDF.

La procedura

Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze

Allegati

- **Diagramma di flusso**
- **Scheda 1 Committente**
- **Scheda 2 Autocertificazione**
- **Scheda 2 bis Contratto di concessione di uso “a freddo”**
- **Scheda 3 Operatore Economico**
- **Scheda 4 Verbale della riunione preliminare/periodica di sopralluogo, valutazione e cooperazione**
- **Scheda 5 Elaborazione del DUVRI**



LE AZIONI DI INDIRIZZO

Modelli

I modelli in formato Word (doc) e Open Office per l'elaborazione della Procedura contengono le istruzioni alla compilazione (in rosso), da eliminare all'emissione del documento.

- Informazioni dettagliate committente OpenOffice (odt) – Word (doc)
- Autocertificazione operatore economico (impresa) OpenOffice (odt) – Word (doc)
- Autocertificazione operatore economico (lavoratore autonomo) OpenOffice (odt) – Word (doc)
- Informazioni dettagliate operatore economico OpenOffice (odt) – Word (doc)
- Contratto nolo a freddo OpenOffice (odt) – Word (doc)
- Verbale OpenOffice (odt) – Word (doc)



●●●●●●●●●● **Milano, 22 novembre 2017**

La sicurezza nei contratti di appalto, nei cantieri degli eventi fra l'art.26 e il Titolo IV del D.lgs 81/08

Ing. Marco Masi
Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale - ITACA






La sicurezza nei luoghi di spettacolo

Gli indicatori di danno: il concerto di Trieste

GLI INDICATORI DI SALUTE E DI DANNO



TRIESTE
12 dicembre 2011,
ore 13.30





05 marzo 2012

**Crolla il palco in
allestimento del
concerto di Laura
Pausini a Reggio
Calabria:
muore operaio**

Un operaio, Matteo Armellini di 31 anni di Roma, e' morto ed altri due sono rimasti feriti in modo non grave nel crollo di parte del palco che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini al Palacalafiore di Reggio Calabria. Armellini era impegnato a fissare le illuminazioni insieme ad alcuni colleghi quando la struttura sovrastante il palco, crollando lo ha colpito, uccidendolo



16 giugno 2012
Toronto, Canada,
crolla il palco dei
Radiohead: 1 morto e
3 feriti
È l'ennesimo caso.





Le principali criticità riscontrate in sede di vigilanza preventiva:

Organizzative e gestionali:

- **tempi ristretti** per montaggio e smontaggio;
- progettazione dell'opera e progettazione della sicurezza non avvengono in maniera **coordinata**;
- presenza di **elevato numero di imprese esecutrici** con attività interferenziali;

Apparecchi di sollevamento:

- uso improprio;
- difficoltà nell'accertare l'avvenuta **verifica periodica** dei molteplici accessori di sollevamento;
- paranchi non identificabili e sistemi di comando multipli usati impropriamente;

1



Attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuali extra CE :

- come verificarne la corrispondenza a normative comunitarie;
- quali procedure di verifica e controllo;

Eventi svolti in zone di rilevante interesse cittadino:

- coordinamento tra Cantiere e spazio/struttura ospitante;
- coordinamento e gestione dei rischi tra i responsabili dello show e i gestori dello spazio pubblico/struttura ospitante;

Presenza di imprese esecutrici straniere, anche extra UE:


- applicabilità della normativa di salute e sicurezza sul lavoro italiana (POS, DVR, RSPP, MC);
- verifica **Idoneità Tecnico Professionale**;
- verifica **requisiti formativi** dei lavoratori stranieri, anche extra UE".

2



CAPO I

SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI



Si applicano le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n.81/2008 alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.



- ricondurre tali attività nel campo di applicazione del titolo IV D.Lgs.81/08 può garantire una corretta gestione dei cantieri ai fini della sicurezza dei lavoratori, seppur le figure di garanzia spesso non sono completamente riconducibili a quelle classiche previste dalla norma;
- l'**approccio multidisciplinare** definito sulla base del programma lavori, garantisce prestazioni ad alta qualità ed efficienza ed assicura una ottimizzazione delle risorse;
- interventi di **assistenza preventiva** con gli Organi di controllo, già in fase di progettazione della sicurezza, risultano incisivi e consentono di prescrivere eventuali correzioni prima che i lavori abbiano inizio;
- il **coinvolgimento attivo dei produttori** e della altre figure interessate consente una migliore organizzazione dei lavori e quindi una efficace progettazione della sicurezza stessa;
- necessario coinvolgere la progettazione artistica dell'evento